



## Decreto Legislativo 16 giugno 2017 , n. 106.

### **Marchatura CE Prodotti da Costruzione – Sorveglianza del mercato e sanzioni**

Il decreto legislativo 106/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 159 del 10 luglio, ed **entrato in vigore il 9 agosto 2017**, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE.

In tale DLgs è prevista responsabilità penale diretta per Fabbricante, Costruttore, Direttore Lavori, Direttore dell'Esecuzione, Progettista o Collaudatore che commercializzano e/o utilizzano prodotti non conformi.

**Il DLgs stabilisce che il costruttore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore debbano rispettare l'obbligo di impiego di prodotti da costruzione conformi al Regolamento UE.**

**Ordine degli Ingegneri  
della provincia di Trento**

Piazza S. Maria Maggiore, 23  
38122 Trento

T +39 0461 983193  
F +39 0461 230286  
CF 80013270220  
P ordine.trento@ingpec.eu

info@ordineingegneritn.it  
www.ordineingegneritn.it

Le principali novità che apporta il decreto sono le seguenti.

### **Definizioni di materiali e prodotti ad uso strutturale ed antincendio**

All'articolo 2 sono riportate due fondamentali definizioni per la corretta applicazione del decreto.

**Materiali e prodotti per uso strutturale:** materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n.1 «Resistenza meccanica e stabilità», di cui all'Allegato I del regolamento.

**Materiali e prodotti per uso antincendio:** materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l'incendio, e che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011

### **Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione**

Per garantire l'armonizzazione delle norme, il Decreto istituisce il **Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione** (presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) che coordinerà le attività delle Amministrazioni Competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità e il controllo dell'attività di



certificazione e prova (Art. 3). Al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni connesse al rilascio della valutazione tecnica europea (ETA) si prevede, inoltre, la costituzione di un **Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB)**.

### **Impianto sanzionatorio**

Il decreto contiene la **previsione di sanzioni penali o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) n. 305/2011**, tenendo in adeguata considerazione le **attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera** e, in particolare, la loro **effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto**, individuando infine delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011.

Il decreto, dunque disciplina in primis gli adempimenti ai quali è sottoposto il Fabbricante, **sia nel caso in cui il prodotto rientri nell'ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA)**, e quindi non disciplinato da una norma armonizzata.

- **Il Fabbricante, quindi, dovrà redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto e qualora violi tale obbligo sarà punito con una ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro che potrebbe arrivare all'arresto fino a sei mesi in caso di materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio (Art. 19).**
- **il Progettista dell'opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, del decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a tre mesi e con un'ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art. 20);**
- **il Costruttore, il Direttore dei Lavori, il Direttore dell'Esecuzione o il Collaudatore che utilizzino prodotti non conformi al Capo II (Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE) del Regolamento 305/2011 (UE) e all'art.5 (Condizioni per l'immissione sul mercato e per l'impiego dei prodotti da costruzione), comma 5 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con**



- un’ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e ad un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art. 20);
- gli Operatori Economici (il Fabbricante, l'Importatore, il Distributore e il Mandatario) che non ottemperino a provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo o che violino una serie di altre disposizioni riportate nel DLgs vanno incontro a periodi di arresto e ammende (art. 21);
- periodi di arresto e ammende si applicano anche a tutti coloro che violano gli obblighi di certificazione (art. 22).

Le sanzioni sopra riportate, relativamente al Fabbricante ed agli operatori economici, non si applicano nel caso di non conformità formali, di cui all’articolo 59 del CPR, rimosse dal fabbricante entro il termine stabilito dalle Amministrazioni competenti, ma si ribadisce il fatto deve trattarsi **solo ed esclusivamente di non conformità formale**.

### **Fornitura della Dichiarazione di Prestazione e delle istruzioni e informazione sulla sicurezza**

Qualora la Dichiarazione di Prestazione venga fornita dal Fabbricante su supporto elettronico oppure messa a disposizione su un sito web nei modi previsti dal regolamento delegato (UE) n. 157/2014, occorre adottare quanto riportato nel Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n° 82 “Codice dell’Amministrazione digitale” (art. 6), per quanto di pertinenza (Art. 6).

Sempre il medesimo articolo precisa, a scanso di equivoci, che per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la Dichiarazione di Prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 devono essere fornite in lingua italiana.

### **Vigilanza sul mercato**

Le Amministrazioni competenti individuate per la vigilanza sul mercato e nei cantieri per materiali e prodotti da costruzione, effettuata tramite ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli sono le seguenti (art. 17).



- Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008;
- Le funzioni di controllo in ambito territoriale sono svolte dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che può avvalersi anche dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; dal Ministero dell'Interno che può avvalersi anche delle strutture territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal Ministero dello Sviluppo Economico che può avvalersi anche delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

### **Disposizioni finali e abrogazioni**

Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione), e il decreto del Ministro delle attività produttive 9 maggio 2003, n. 156 (Art. 24).

Il medesimo articolo riporta in modo chiaro ed ineludibile che il **Regolamento (UE) n. 305/2011** **sostituisce** in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi il DPR 246/1993 (e quindi la Direttiva 89/106/CEE). Questo vale ad esempio per il §11 del D.M. 14.01.2008.

### **Conclusioni**

Il presente decreto va a **colmare** due aspetti sostanziali dell'applicazione delle regole tecniche per la Marcatura CE (il **Regolamento (UE) n. 305/2011** ovvero il CPR), ossia la **sorveglianza del mercato** ed il **sistema sanzionatorio**. Grazie al D.Lgs. 106/2017 sarà possibile garantire la sicurezza dei materiali e prodotti da costruzioni e la **concorrenza leale** tra fabbricanti.

Commissione Innovazione e Gestione  
Ordine Ingegneri della provincia di Trento

Ing. Stefano Zendri  
Ing. Stefano Menapace